



- Ai Municipi dal I al XV
 UU.OO.TT.
 Loro sedi
- AI Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e
 Agricoltura
 S.U.A.P.
 Via dei Cerchi, 6
 00186 Roma
- AI Dipartimento Attività Culturali e Turismo
 S.U.A.R.
 Sede Roma
- AI Dipartimento P.A.U.
 U.O. Permessi di costruire
 Servizio Agibilità
 Posizioni Organizzative Tecniche ed Amministrative
 Responsabili degli Uffici e del Procedimento
 Istruttori Tecnici ed Amministrativi
- p.c. AI Segretariato Generale
 Direzione Supporto giuridico amministrativo agli
 Organi e all'Amministrazione
 Sede Roma
- AI Dipartimento P.A.U.
 Direzione Pianificazione Generale
 Direzione Trasformazione Urbana
 Sede Roma

OGGETTO: Disposizione relativa alle infrastrutture elettriche inerenti la previsione di spazi per la ricarica di veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 4 commi 1-ter, 1-quater e 1-quinques del d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.

Premesso che l'art. 17-quinques comma 1 della legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinques nell'art. 4 del d.P.R. 380/2001, che prevedono:

- comma 1-ter *"Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso";*
- comma 1-quater *"Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39";*
- comma 1-quinques *"Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche";*

considerato che il Segretariato Generale – Direzione Supporto giuridico amministrativo agli Organi e all'Amministrazione ha trasmesso, con nota prot. RC/12189 del 20/04/2016 (acquisita con prot. QI/71156 del 20/04/2016), la richiesta di informazioni prot. 1699 del 16/03/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il clima e l'energia (che ad ogni buon fine si allega per il seguito di competenza), inerente le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, realizzate in attuazione del citato dispositivo di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, in attesa dell'adeguamento del Regolamento Edilizio di Roma rispetto a quanto previsto dall'art. 4 comma 1-ter del d.P.R. 380/2001, circa l'emanazione delle disposizioni di dettaglio, da parte della competente U.O. Riqualificazione di ambito – Qualità (ex U.O. Qualità Urbana e Certificazione Energetica/Ambientale) di questa Struttura, vengono di seguito fornite le indicazioni da adottare in caso di interventi di nuova costruzione di edifici privati NON residenziali con superficie utile lorda (SUL) superiore a 500 mq o di relativi interventi di ristrutturazione edilizia integrale ivi compreso la demolizione e ricostruzione di interi edifici

Per i casi in argomento è necessario prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Per spazio a "parcheggio coperto o scoperto" deve intendersi l'autorimessa/parcheggio non suddivisa in box ovvero l'area adibita a parcheggi a raso, asservite all'unità edilizia.

Nel caso di autorimesse composte da box auto, per espressa previsione di norma, è necessario installare per ognuno di essi la relativa infrastruttura elettrica per la ricarica dei veicoli.

Visto quanto precisato al comma 1-quinques dell'art. 4 del d.P.R. 380/2001, che esclude dal campo di applicazione della norma, l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica per immobili di proprietà pubblica, è facoltà prevedere detti dispositivi nei parcheggi privati asserviti all'uso pubblico, atteso quanto disposto dal comma 3 dell'art. 17-sexies della legge 7 agosto 2012 n. 134¹.

Le tipologie delle infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli possono essere alimentate da fonti energetiche rinnovabili.

Per le procedure edilizie concluse, relative ai titoli abilitativi rilasciati e/o formati dal 1 giugno 2014, ovvero per quelle in corso di istruttoria, è da ritenersi sufficiente integrare - ove mancante - la documentazione con una dichiarazione resa da parte privata, contenente l'impegno all'adeguamento alla disposizione legislativa di che trattasi, unitamente alla rappresentazione grafica di progetto sottoscritta da Tecnico abilitato, con l'ubicazione degli spazi previsti dalla su richiamata norma.

IL RESPONSABILE
Arch. Vito Rocco Panetta

IL DIRETTORE (Direzione Edilizia)
Ing. Angela MUSSUMECI

IL DIRETTORE (Dipartimento P.A.U.)
Dott.ssa Annamaria GRAZIANO

Il Dirigente
Arch. Rossella Caputo

¹ Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento